ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-2492 del 21/05/2018

Oggetto DPR 59/2013 - AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE - DITTA VERONI COTTI SRL DI SAN

MARTINO IN RIO

Proposta n. PDET-AMB-2018-2556 del 17/05/2018

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante VALENTINA BELTRAME

Questo giorno ventuno MAGGIO 2018 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.



Pratica n.28372/2017

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"VERONI COTTI Srl" – San Martino in Rio**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Vista la domanda di autorizzazione unica ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 dalla Ditta **"VERONI COTTI Srl**" avente sede legale in Comune di **Correggio – Via Saltini n.15/17** – Provincia di Reggio Emilia e stabilimento in Comune di **San Martino in Rio – Via Camuncoli n.1/a – Loc. Gazzata -** Provincia di Reggio Emilia, concernente l'impianto per l'attività di produzione e vendita di salumi, acquisita agli atti di ARPAE con prot.n.PGRE/11794 del 10/10/2017 e successive integrazioni acquisite in data 1/12/2017;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i sequenti titoli abilitativi ambientali:

- Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs 152/06;
- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art. 10, comma 4 della LR n.15/2001;

Visto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Vista la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Nord, Scandiano e Castelnovo né Monti con atto n.prot. PGRE/12263 acquisito in data 18/10/2017;

Visto il parere favorevole espresso dal Comune di San Martino in Rio con atto prot. 1737 del 22/02/2018 ED acquisito in data 23/02/2018 con PGRE/2302;

Visto il D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;



determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta **"VERONI COTTI Srl**" ubicato nel Comune di **San Martino in Rio – Via Camuncoli n.1/a – Loc. Gazzata** - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura ai sensi del D.Lgs 152/06
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

- 2) che la presente sostituisce l'autorizzazione unica ambientale (AUA) adottata dalla Provincia di Reggio Emilia con atto prot. n.41696/157/2015 del 28/07/2015 modificata successivamente con atto di ARPAE DET-2016-3243 del 09/09/2016;
- 3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:
 - Allegato 1 Scarico delle acque reflue industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D.Lgs 152/06.
- Allegato 2 Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06.
- Allegato 3 Comunicazione relativa all'impatto acustico.
- 4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive.
- 7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.



9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (D.ssa Valentina Beltrame) firmato digitalmente



Allegato 1- Scarico dei reflui industriali in pubblica fognatura, ai sensi del D. Lgs. 152/06

Lo scarico è costituito da acque di lavaggio locali ed attrezzature classificate come acque reflue industriali.

Prescrizioni

- 1. Il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 22.000 m³.
- 2. Lo scarico non dovrà superare i limiti massimi relativi alla Tabella 3, All. 5 del D.Lgs. n. 152/06 per gli scarichi in pubblica fognatura, ad eccezione dei sottoindicati parametri per i quali si deroga rispettivamente ai valori:

PARAMETRI	LIMITE MASSIMO
	(mg/l)
Fosforo	200
Azoto ammoniacale	150
Azoto nitroso	1
Azoto nitrico	50

- 3. Il pozzetto di ispezione deve consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore del servizio idrico integrato addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- 4. Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere oggettivata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore del servizio idrico integrato.
- 5. Gli effluenti prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati dovranno essere trattati a cura e spese del titolare dello scarico.
- 6. I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- 7. E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- 8. I fanghi prodotti dagli impianti di trattamento dei reflui sono sottoposti alla disciplina dei rifiuti ai sensi del D. Lgs. 152/06.
- 9. È vietata l'immissione in pubblica fognatura di grassi ed altri materiali solidi derivanti dalla lavorazione.
- 10. I sistemi adottati per il trattamento degli scarichi idrici dovranno essere manutenuti con opportuna periodicità. La documentazione relativa ad opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dovrà essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'autorità competente.



- 11. Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà esser data tempestiva comunicazione tramite fax al nº 0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un refluo non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 2.
- 12. Ai sensi dell'art.128, comma 2° del D.Lgs 152/06, I tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni allinterno degli insediamenti.
- 13. Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato."



Allegato 2 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale					
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi					
	dell'art.269 del D.Lgs.152/06					

La Ditta "VERONI COTTI Srl" è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e vendita di salum negli impianti ubicati in Comune di San Martino in Rio – Via Camuncoli n.1/a – Loc. Gazzata - Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate.

EMISSIONE N.32 - ASPIRATORI LAVA CARRELLI

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro 15 giorni dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC, fax o raccomandata AR ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs n.152 il termine per **la messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **2 Luglio 2018** mentre il termine ultimo per **la loro messa a regime** è fissato per il giorno **9 Luglio 2018**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.

Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.



Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentraz ione (mg/Nmc)	NOTE
E1-E2	CALDAIA A GAS METANO (2.300 KW cad.)	4500 Cad.	Oltre il colmo del tetto	intermitten te	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 5 < 350 < 35	(1)
E3	ASPIRATORE LAVABIDONI	1500	Oltre il colmo del tetto	5	Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	< 5	
E4	ASPIRATORE VAPORE BOLLITURA SALAMOIA	3000	Oltre il colmo del tetto	5			
E5÷E7	DEPRESSORE VUOTO ZANGOLATURA	10 Cad.	Oltre il colmo del tetto	intermitten te			
E8	DEPRESSORE VUOTO DISAERAZIONE	10	Oltre il colmo del tetto	intermitten te			
E21-E22	ASPIRATORE LAVASTAMPI	3000 Cad.	Oltre il colmo del tetto	6	Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	< 5	
E23	ASPIRATORE LAVABILANCELLE	1500	Oltre il colmo del tetto	3	Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	< 3	
E24÷E26	DEPRESSORE VUOTO CONFEZIONAMENTO	10 Cad.	Oltre il colmo del tetto	intermitten te			
E27	PASTORIZZATORE	1000	Oltre il colmo del tetto	8			
E28	VASCA TERMORETRAZIONE	500	Oltre il colmo del tetto	4			
E29	SFIATO SERBATOIO GASOLIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06					
E30	GRUPPO ELETTROGENO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs. 152/06					
E31	ASPIRAZIONE LAVORAZIONE SALINE	2600	Oltre il colmo del tetto	8	Materiale Particellare	< 10	



Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentraz ione (mg/Nmc)	NOTE
E32	ASPIRATORI LAVACARRELLI	3000	Oltre il colmo del tetto	8	Sostanze alcaline (espresse come Na ₂ O)	< 5	
ED	EMISSIONE DIFFUSA - IMPIANTO DEPURAZIONE ACQUE E TRATTAMENTO FANGHI						

⁽¹⁾ I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo e delle sostanze alcaline (Espresse come Na₂O) devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) Per gli impianto di combustione generanti le emissioni **E1-E2** che si configurano quali impianti di combustione medi, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 3) Entro <u>30 giorni</u> dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
- 4) Le materie prime, i prodotti grezzi, gli intermedi e gli scarti di lavorazione devono essere raccolti e sistemati in contenitori e/o in locali chiusi di norma refrigerati.
- 5) Relativamente alle emissioni diffuse derivanti dalla depurazione acque e trattamento fanghi, la Ditta è tenuta a ridurre al minimo i tempi di disidratazione e concentrare gli interventi se effettuati con dispositivo mobile.
- 6) La Ditta è tenuta a ridurre al minimo i tempi di permanenza dei fanghi nel cassone di raccolta, curando di mantenere coperto il medesimo con un telo.
- 7) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.1 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) -2 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) -3-21-22-23-31-32.
- 8) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'A.R.P.A. e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 9) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con prot.PGRE/11794 del 10/10/2017 e successive integrazioni acquisite in data 1/12/2017.

I limiti di emissione per il parametro **materiale particellare e ossidi di zolfo** si intendono rispettati nel caso di impiego come combustibile di gas metano o gas naturale.



- 10) Per l'effettuazione delle verifiche è necessario che i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificamente previsto dalla normativa vigente.
- 11) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.
- 12) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 13) L'ARPAE Servizio territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.-Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

Dopo la messa a regime dell'impianto, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad ARPAE Servizio Territoriale: dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

- 1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;
- 2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:
- **a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni ad ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad ARPAE Servizio Territoriale;
- **b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- **c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

- Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.



Dallo studio previsionale di impatto acustico allegato, redatto e firmato da tecnico competente in acustica ambientale, risulta che l'intervento in oggetto consentirà di garantire il rispetto dei limiti assoluti di immissione e di emissione diurni e notturni nonché dei limiti differenziali. Pertanto l'attività aziendale è compatibile con i limiti di zona.

Devono tuttavia essere rispettate le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.